

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

il **Dipartimento di Lettere e Beni Culturali** (di seguito DILBEC) dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, codice fiscale n. 02044190615, nella persona del Direttore *pro-tempore* prof. Giulio Sodano, domiciliato per la carica presso lo stesso Dipartimento in via Perla 21 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

E

il **Museo e Real Bosco di Capodimonte**, con sede legale in Napoli, prov. NA, cap. 80131, via Miano n. 2, codice fiscale 95219190634; rappresentato dal Direttore Dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes (Francia), il 20/4/1955 domiciliato per la carica presso il MUSEO

CONSIDERATO che il DILBEC è centro primario della formazione e della ricerca scientifica ed ha il compito di perseguire attività di trasferimento produttivo delle conoscenze, anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti extra-universitari pubblici o privati; e che il DILBEC ha tra i propri fini lo svolgimento di attività di ricerca, la sua promozione e diffusione attraverso il trasferimento e la valorizzazione dei risultati delle proprie conoscenze e delle relative applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università, Imprese e Istituzioni, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l'avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

CONSIDERATO che il MUSEO, nelle sue funzioni di tutela e valorizzazione dei beni di propria competenza, favorisce la promozione della conoscenza delle testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, anche attraverso iniziative di studio, ricerca, didattica, esposizione, ai sensi del D.M. del 23/12/2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

CONSIDERATO che le Parti sono interessate a una reciproca collaborazione finalizzata allo studio e all'approfondimento del Fondo dei disegni dell'architetto Ferdinando Sanfelice conservati nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe del Museo e che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

CONSIDERATO che il fondo in questione è inserito nel progetto PNRR M1C3 – 1.1.5 Digitalizzazione del Patrimonio, che ha per scopo la digitalizzazione e catalogazione delle oltre 26.000 opere grafiche conservate nel Gabinetto Disegni e Stampe del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

CONSIDERATO che le opere digitalizzate con i fondi del PNRR dovranno essere caricate su piattaforma digitale dedicata di cui farà parte anche il museo di Uffizi;

RICHIAMATO Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio ed in particolare gli artt. artt. 118 e 119 del, che promuovo la sottoscrizione di accordi ed iniziative in concorso con le Università, funzionali alla promozione ed al sostegno di

ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale del territorio;

Il DPCM n. 171/2014 e ss.mm.ii.

La Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazioni di attività di interesse comune;

Tanto premesso, tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'accordo

Finalità dell'accordo è instaurare un rapporto di collaborazione continuativo tra le Parti con particolare riferimento allo studio e all'approfondimento storico architettonico del *Fondo di disegni di Ferdinando Sanfelice* conservato nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe del Museo di Capodimonte, considerando che le opere in questione saranno digitalizzate dal cantiere PNRR a partire da settembre 2023 per un periodo massimo di 24 mesi.

L'accesso al fondo andrà concordato preventivamente con il responsabile dell'ufficio digitalizzazione ovvero con il responsabile del dipartimento dei curatori del Museo e Real Bosco di Capodimonte, considerata la delicatezza delle operazioni di digitalizzazione e la necessità di avere sempre in sicurezza le opere.

In particolare si intende:

-- ricostruire la storia della nascita della collezione, sinora mai sistematicamente indagata, riannodando le fila dell'architettura sanfelicianiana con la cultura europea;

-- approfondire lo studio dei singoli grafici dell'intero fondo, per rileggerli in una prospettiva di scambi e interazioni internazionali, un approccio scarsamente perseguito dagli studi del passato e, invece, indispensabile per un architetto come Ferdinando Sanfelice, aperto a influenze provenienti da ambienti esterni al viceregno meridionale;

-- individuare i grafici non ancora identificati e catalogare correttamente tutto il fondo;

--Si prevede, inoltre, la realizzazione di un'edizione scientifica a stampa dei risultati, con modalità che dovranno essere concordate tra le parti e la Digital Library, referente del progetto digitalizzazione PNRR.

--La collaborazione fra le parti potrà estrinsecarsi, inoltre, eventualmente anche nell'organizzazione di una mostra su Ferdinando Sanfelice, l'architetto più internazionale del Settecento napoletano.

Articolo 2 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Articolo 3 - Referenti

A seguito della sottoscrizione del presente accordo, le parti individuano come referenti, anche in relazione alla tipologia delle attività di collaborazione che si implementeranno, per il

DILBEC la prof.ssa Maria Gabriella Pezone, Professore Ordinario di Storia dell'architettura, esperta di architettura meridionale tra Sei e Settecento, e il responsabile dell'ufficio Digitalizzazione ovvero il responsabile del dipartimento dei curatori per il Museo e Real Bosco di Capodimonte.

I Referenti avranno il compito di dare attuazione al presente accordo, monitorandone le attività e proponendo eventuali ulteriori iniziative di collaborazione fra le Parti.

Articolo 4 - Iniziative convegnistiche

La collaborazione fra le parti potrà estrinsecarsi anche nell'organizzazione di convegni, seminari, giornate studio indirizzate agli stessi addetti ai lavori e non.

Le iniziative convegnistiche potranno avere luogo sia presso il dipartimento universitario che presso la sede del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Art. 5 - Diritto d'immagine

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.1 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Art. 6 - Altre modalità di collaborazione

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

Art. 7 - Durata dell'accordo

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti.

Art. 8 - Recesso e risoluzione

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre (3) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte tramite le PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9 - Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Art. 10 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 11 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente accordo è competente a decidere il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 12 - Registrazione

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

Art. 14 - Sottoscrizione

Il presente accordo è sottoscritto in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

per il Museo di Capodimonte

per il DiLBeC

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE

Dott. Sylvain Bellenger

Prof. Giulio Sodano

Firmato digitalmente da

**SYLVAIN JEAN
BELLENGER**

CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber =
TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

Giulio Sodano
UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DELLA
CAMPANIA L.
VANVITELLI
Direttore del
Dip. di Lettere e
Beni Culturali
19.07.2023
08:40:57
GMT+01:00